



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 28/04/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 21:15, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Michele Lombardi, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Salvatore Carminitana.

Intervengono i signori:

Nominativo	Presenze	Nominativo	Presenze
BROGI FRANCESCA	SI	PAPARONI LUCA	SI
BROGI DAVID	SI	FERRETTI PAOLA	SI
CHIOCCHINI CHIARA	SI	DOLFI FEDERICO	SI
FAVILLI LUCA	SI	LEMMI ALESSANDRO	SI
LANDI ELEONORA	SI	LAMI CORRADO	SI
LAZZERETTI ROBERTA	SI	MATTOLINI LEONARDO	SI
LOMBARDI MICHELE	SI	RUSSO ROBERTO	SI
MINUTI CINZIA	SI	DOLFI FIORELLA	SI
NENCIONI SANDRA	SI		

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Vengono designati scrutatori LANDI ELEONORA, MINUTI CINZIA, LAMI CORRADO.

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: IACOPONI TAMARA, TURINI EMANUELE, BAGNOLI MASSIMILIANO E ORLANDINI DANIELA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Proposta di Deliberazione del Consiglio

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

Visto l'art. 1 comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 09/09/2014 è stato istituito a decorrere dal 1 Gennaio 2014 il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Considerato che con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2015 sono state confermate le aliquote e detrazioni approvate nel 2014 per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI per l'anno 2015;

Visto che la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015, all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché all'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”omissis;

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Visto altresì che la stessa Legge di Stabilità 2016 all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, la riduzione dell'aliquota minima prevista per gli immobili "merce";

Considerato che con le delibere consiglieri n.60 del 06/09/2014 e n. 31 del 29/07/2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

a) aliquota ridotta allo 0,00 (zero per mille) da applicare a tutti gli immobili (aree fabbricabili e fabbricati), ivi comprese le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale e per le relative pertinenze, così come individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 aventi rendita catastale di importo fino a 300€ compresi, ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti b),c),d),e) f), g), h).

b) 0,20% (2,0 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze, così come individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 aventi rendita catastale di importo superiore ad euro 300 e fino a euro 500 compresi.

c) 0,23% (2,3 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze, così come individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 aventi rendita catastale di importo superiore ad euro 500 e fino a euro 700 compresi.

d) 0,28% (2,8 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze, così come individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 aventi rendita catastale di importo superiore ad euro 700 e fino a euro 900 compresi.

e) 0,30% (3,0 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze, così come individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 aventi rendita catastale di importo superiore ad euro 900.

f) 0,28% (2,8 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, a prescindere dall'importo della relativa rendita catastale.

g) 0,20% (2 per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "immobili merce").

h) 0,10% (1,00 per mille) per i fabbricati rurali strumentali.

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art.1 della Legge 28.12.2015 n.208 Legge di stabilità 2016, dispone per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla TARI, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per il 2015, per le fattispecie diverse dall'abitazione principale, fatta eccezione per le unità classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e ridurre l'aliquota per gli immobili "merce" adeguandola al minimo di legge previsto per il 2016, in particolare:

f) 0,28% (2,8 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, a prescindere dall'importo della relativa rendita catastale.

g) 0,10% (1 per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "immobili merce").

h) 0,10% (1,00 per mille) per i fabbricati rurali strumentali.

RICHIAMATI i commi 1,3 e 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, ad oggetto "Esercizio Provvisorio e gestione provvisoria" e s.m.;

VISTO il Decreto ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato in G.U. – Serie Generale n° 55 del 07/03/2016) con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è ulteriormente differito al 30/04/2016, autorizzando l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL;

VISTA la deliberazione di G.C. n° 1 del 07/01/2016 ad oggetto "P.E.G. Provvisorio 2016. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

VISTA la delibera di C.C. n. 31 del 29/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 il bilancio pluriennale relativo al triennio 2015/2017 nonché la relazione previsionale e programmatica 2015/2017.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni espresse in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art.1, comma 14, Legge 28.12.2015 n. 208 (abitazioni principali e immobili ad essi assimilati e terreni agricoli) e riducendo l'aliquota degli immobili "merce" adeguandola al minimo di legge consentito per l'anno 2016, confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:

TASI: Tributo per i servizi indivisibili, Aliquote 2016:

f) 0,28% (2,8 per mille) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, a prescindere dall'importo della relativa rendita catastale.

g) 0,10% (1 per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "immobili merce").

h) 0,10% (1,00 per mille) per i fabbricati rurali strumentali.

3. Di dare atto che, in relazione alla TASI, il tributo è destinato al finanziamento per quota parte dei servizi indivisibili di cui alla Missione 1 Programma 7 e 8, Missione 3, Missione 9 Programma 2, Missione 10 e 11 dello schema di Bilancio 2016/2018;

4. DI INSERIRE la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero Economia e Finanza secondo le disposizioni di legge vigenti;

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000.

Si attesta altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Ponsacco, 13/04/2016

Il Responsabile 2° Settore
Dott.ssa Alessandra Biondi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma e del 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Ponsacco, 13/04/2016

Il Responsabile 2° Settore
Dott.ssa Alessandra Biondi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con le votazioni;

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione;

La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato:

Voti favorevoli N° 11

Voti contrari N° 6 (Dolfi Federico, Lemmi, Lami, Mattolini, Dolfi Fiorella, Russo)

D E L I B E R A

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di rendere più incisiva l'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento, con la seguente votazione:

Voti favorevoli N° 11

Voti contrari N° 6 (Dolfi Federico, Lemmi, Lami, Mattolini, Dolfi Fiorella, Russo)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Michele Lombardi

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 07/05/2016

L'Assistente Amministrativo
Dott. Domenico Cheli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge.

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana
